



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Rita MANCUSO	PRESIDENTE
Dott.ssa Caterina BAISI	CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia CASARINO	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **753/2017 R.G.L.** promossa da:
LEONE FILIPPO, C.F.: LNEFPP50L01F223H, residente in Borgomanero (NO), Via De Amicis n. 11, elettivamente domiciliato in Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cimino che lo difende e rappresenta per mandato in atti

APPELLANTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE – INPS – C.F.: 80078750587, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito Notaio Castellini di Roma, dagli avv.ti Franco



Pasut e Franca Borla ed elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9 presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Torino

APPELLATO

Oggetto: riliquidazione pensione di anzianità

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 14.9.2017

Per l'appellato: come da memoria depositata il 16.7.2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso diretto al Tribunale di Novara il sig. Leone Filippo ha evocato in giudizio l'INPS, esponendo di essere stato dirigente di azienda industriale e di essere titolare di pensione di anzianità n. 06101403 cat. VDAI, con decorrenza dal 1°.12.2011, e deducendo l'erroneità del conteggio della pensione liquidata dall'Istituto (conteggio soltanto parzialmente rettificato a seguito di ricorso amministrativo, con conseguente riliquidazione della pensione in data 1°.3.2012) in quanto:

- non sarebbero state valutate 148 giornate per la quota di pensione A DAI maturata sino al 31.12.1992, avendo l'INPS conteggiato 5.625 giornate anziché 5.774 spettanti in base all'omogeneizzazione;
- sarebbero stati erroneamente rivalutati gli importi ex INPDAI in quanto il massimale sarebbe stato cristallizzato a dicembre 2004 applicando per gli anni successivi le sole variazioni perequative senza considerare i massimali dei successivi anni;



-non era stata presa in considerazione l'indennità sostitutiva del preavviso di 12 mesi di cui egli aveva beneficiato alla cessazione del rapporto.

Il ricorrente ha quindi chiesto che venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione della pensione, correggendo detti asseriti errori dell'INPS, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento di un importo mensile lordo della pensione pari a € 7.269,30, anziché a quello di € 5.377,42 erogato.

L'INPS ha dedotto la correttezza della pensione liquidata ed ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 10/2017, pubblicata in data 20.3.2017, il Tribunale ha respinto il ricorso, e condannato parte ricorrente a pagare all'INPS le spese di giudizio.

Leone Filippo ha proposto appello, cui l'INPS ha resistito.

All'udienza del 10.1.2019 la causa veniva discussa dai difensori delle parti e decisa da questa Corte con lettura del dispositivo deliberato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:

-la pensione del ricorrente è stata calcolata *in toto* con il sistema retributivo sulla base dei contributi versati dal 15.1.1972 al 31.3.2011;

-per tutte le pensioni calcolate con il sistema retributivo vale il limite di riconoscimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, e



quindi di 2.080 settimane, ovvero, per le pensioni ex INPDAI, 14.400 giornate ai sensi dell'art. 3 comma 6 d. lgs. 181/1997;

- trova applicazione l'art. 42 legge 289/2002, che disciplina il calcolo del trattamento pensionistico per i lavoratori già iscritti presso il soppresso INPDAI, le cui funzioni dal 1°.1.2003 sono state trasferite all'INPS;
- pertanto la retribuzione media pensionabile va calcolata, per le retribuzioni che concorrono alla determinazione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive dei periodi INPDAI anteriori al 1°.1.2003, applicando il massimale annuo ex art. 2 comma 7 d. lgs. 181/97, mentre la retribuzione pensionabile per il periodo a decorrere dal 1°.1.2003, cui si applicano le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non è soggetta ad alcun tetto e quindi è computabile per intero nella pensione;
- va altresì tenuto conto che l'anzianità contributiva INPDAI era espressa in giorni, con anzianità massima di 14.400 giorni, e che per la misura della pensione l'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.1994, ante legge 335/1995, deve essere computata in trentesimi, con un massimo di 10.800 giorni, mentre al 1°.1.1995 va computata in quarantesimi con un massimo di 14.400 giorni, di talché i giorni di contribuzione fino al 31.12.1994 devono essere divisi per il coefficiente 0,75 prima di essere sommati ai giorni maturati successivamente, per verificare l'anzianità complessiva, che non può superare 14.400 giorni;
- il calcolo retributivo della pensione nel FPLD va fatto su due quote: la quota A (relativa all'anzianità contributiva maturata



fino al 31.12.1992), prendendo come base le ultime 260 settimane (5 anni) di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione; la quota B (relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1°.1.1993), in base alla retribuzione media settimanale ricavata dalle ultime 520 settimane (10 anni), precedenti la decorrenza della pensione;

-la liquidazione della pensione da parte dell'INPS è conforme a detti criteri in quanto:

a) con riferimento all'anzianità contributiva di cui alla quota A DAI (relativa all'anzianità contributiva maturata nell'ex gestione INPDAI fino al 31.12.1992, l'unica quota contestata dal ricorrente), la mancata valutazione di 148 giornate (avendo l'INPS valutato 5.625 giornate e non le 5.774 richieste dal ricorrente) è dovuta all'impossibilità di superare il tetto massimo dell'anzianità contributiva riconoscibile per le pensioni calcolate con il sistema retributivo, di 14.400 giornate;

b) in merito all'asserita errata rivalutazione degli importi ex INPDAI in quanto il massimale sarebbe stato cristallizzato a dicembre 2004 con applicazione per gli anni successivi delle sole variazioni perequative senza considerare i massimali di detti anni, ciò è conseguenza del passaggio del ricorrente, nel dicembre 2004, da Lagostina Industria a Casa Lagostina-Commercio, con conseguente passaggio della sua posizione da dirigente dell'industria a dirigente del commercio, e quindi dalla gestione ex INPDAI alla gestione INPS;



c) sulla mancata presa in considerazione dell'indennità sostitutiva del preavviso di 12 mesi, è provato che essa è stata invece calcolata al momento della trasformazione della liquidazione da provvisoria a definitiva;

-la richiesta, svolta dal ricorrente nella memoria conclusiva, di computo, per la determinazione delle quote A e B, degli importi retributivi degli ultimi cinque e dieci anni antecedenti l'erogazione della pensione anziché a ritroso dal 1°.12.2004, è tardiva e come tale inammissibile e comunque infondata risultando provato che per il calcolo della quota A FPLD e delle quote B FPLD e C DAI sono state considerate le retribuzioni a ritroso dal 2011, mentre correttamente per le quote A e B ex INPDAI sono state considerate le retribuzioni degli ultimi 5 e 10 anni maturati in detta gestione, e quindi a ritroso dal dicembre 2004, data in cui il ricorrente è transitato nel FPLD come dirigente commercio.

L'appellante critica la sentenza impugnata deducendo che, dovendo le pensioni per le quote A e B essere computate sulla media pensionabile rispettivamente degli ultimi 5 e 10 anni dalla data immediatamente precedente alla concessione della pensione, sarebbe invece errato il criterio dell'INPS, condiviso dal Tribunale, che ha calcolato le quote dalla data del passaggio dal contratto industria al contratto commercio (1°.12.2004) aggiornando al 2011 gli indici di rivalutazione e non, invece – come sarebbe stato corretto – calcolando le quote sugli ultimi 5 o



10 anni di copertura, indipendentemente dalla gestione assicurativa di appartenenza (INPDAI o INPS).

Inoltre, l'INPS avrebbe erroneamente calcolato l'anzianità contributiva, certificando l'anzianità massima al 28.2.2011 pari a 14.400 giornate, ciò che avrebbe comportato l'esclusione del periodo di preavviso di 12 mesi pagato dal datore di lavoro nel settembre 2011; ed infine l'Istituto, non tenendo conto del passaggio il 1°.5.1988 da INPS a INPDAI, aveva effettuato l'“omogeneizzazione” con il coefficiente 0,75, senza tener conto che l'“omogeneizzazione” era già stata effettuata al momento di detto passaggio, sicché sarebbero errati i dati relativi sia alla Quota A che alla Quota C.

L'INPS contesta le argomentazioni dell'appellante deducendone anche l'inammissibilità in quanto nuove e tardive.

L'appello è infondato, integrando in effetti gran parte di dette doglianze, sviluppate nel ricorso in appello e in parte sollevate nel giudizio di primo grado per la prima volta nelle note conclusive autorizzate dal Tribunale, una inammissibile *mutatio libelli*.

Invero, nel ricorso introduttivo del giudizio il Leone non aveva affatto allegato l'erroneità della determinazione delle quote A e B (peraltro, come osservato dal giudice di prime cure, senza ulteriori precisazioni, nonostante l'articolazione di dette quote così come specificato in sentenza) per il mancato computo degli importi retributivi degli ultimi cinque e dieci anni antecedenti l'erogazione della pensione anziché a ritroso dal 1°.12.2004,



data del passaggio dalla gestione ex INPDAI (in quanto dirigente di impresa industriale) alla gestione INPS (in quanto dirigente di impresa commerciale), né aveva dedotto l'applicazione, da parte dell'INPS, di una "doppia omogeneizzazione", e neppure aveva contestato alcunché sulla correttezza di calcolo della Quota C, essendosi egli limitato a dolersi della mancata valutazione di 148 giornate per la Quota A DAI e dell'errata rivalutazione degli importi ex INPDAI per essere stato il massimale cristallizzato a dicembre 2004.

Per consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, *"Nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio - e a maggior ragione quella del giudizio d'appello - risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al "petitum" che alla "causa petendi", neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, e non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di appello precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una "emendatio libelli", permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione*



del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge” (Cass. 29.7.2014 n. 17176); “*Nel rito del lavoro non è consentito in appello il mutamento della "causa petendi" della domanda originaria, neppure qualora esso non determini una trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda stessa, essendo in questa fase precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una "emendatio libelli", permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e nella ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge. ...*” (Cass. 13.11.2002 n. 15886).

Secondo la Suprema Corte nel rito del lavoro è consentita soltanto la “*emendatio libelli*” – e tra l’altro, ai sensi dell’art. 420 comma 1 c.p.c., soltanto in presenza di gravi motivi e previa autorizzazione del giudice di primo grado – e non invece una modifica della domanda che comporti la modifica dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione ed introduca un tema di indagine completamente nuovo perché concernente presupposti diversi da quelli prospettati con il ricorso introduttivo dell'attore o con la memoria difensiva del convenuto (v. Cass. 15.6.2007 n. 13997).

Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la domanda come prospettata nelle note conclusive autorizzate dal Tribunale ed ulteriormente sviluppata nel ricorso in appello, è basata su *causae petendi* diverse e nuove rispetto a quelle illustrate nel ricorso introduttivo del giudizio: invero, a fronte della domanda



attoree di riliquidazione dell'importo della pensione in misura superiore a quella liquidata dall'INPS, quest'ultimo ha svolto le proprie difese unicamente sulle questioni introdotte dalla controparte nel ricorso, ricollegando (secondo le allegazioni attoree) i diversi risultati contabili a ben precise ragioni giuridiche, che, invece, l'appellante ha ora abbandonato (essendo risultate infondate le originarie doglianze attoree e quindi corretto, rispetto ad esse, il procedimento di liquidazione dell'INPS), sicché le nuove prospettazioni dell'appellante debbono considerarsi quali un'inammissibile *mutatio libelli*.

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità di dette doglianze attoree, prospettate per la prima volta nelle note autorizzate per la discussione, seppure dichiarandole *ad abundantiam* anche infondate nel merito.

L'espressa declaratoria di inammissibilità delle domande in quanto tardive impedisce quindi di ritenere che il Giudice abbia implicitamente autorizzato la modifica della domanda.

Infine, la doglianza, riproposta genericamente nell'atto di appello, circa la mancata considerazione del periodo di preavviso di 12 mesi, omette del tutto di confrontarsi con le risultanze, documentali e testimoniali, del giudizio di primo grado, illustrate nella sentenza impugnata, secondo cui la somma erogata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso è stata inclusa nel conteggio relativo alla liquidazione della pensione definitiva (sub doc. 1 INPS), come pure risulta dalla lettura di detto documento posto a confronto con la liquidazione provvisoria



(sub doc. 3 INPS) nella parte in cui essi indicano il reddito del 2011, come già sopra osservato.

All'inammissibilità delle questioni avanzate dall'appellante tardivamente nel processo di primo grado e nel ricorso in appello consegue il rigetto di quest'ultimo.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i minimi previsti dai parametri vigenti in considerazione della pronuncia, in rito, di inammissibilità delle nuove prospettazioni introdotte con l'appello.

In ragione del rigetto del gravame (v. art. 1, co. 17-18, L. n. 228/12) si deve dichiarare che sussistono le condizioni per l'ulteriore pagamento, da parte dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'Inps le spese del grado, liquidate in € 3.307,50, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 16.1.2019.

IL CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa Silvia CASARINO

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Rita MANCUSO

